



IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Rossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile n. .../2022 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 13 ottobre 2022

da

(C.F. ...)

) rappresentata e difesa

dall'avv. Alessio Orsini, del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE

contro

(C.F. ...)

), procuratrice di

(C.F. ...)

rappresentata e difesa dall'avv. I ..., del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co. I c.p.c.

Conclusioni



per l'attrice: "Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

Nel merito, in via principale:

ACCERTARE E DICHIARARE che la . e per essa, la mandataria non ha diritto a procedere esecutivamente sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 252 del 31.01.2019, come stabilito nella relativa Sentenza n. '2022 pubbl. il 03/02/2022 emessa dal Tribunale di Padova, all'esito del relativo giudizio di opposizione e conseguentemente

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge.

In via di estremo e gradato subordine e salvo gravame:

ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla , con conseguente declaratoria di nullità/inefficacia del precetto. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Salvezze illimitate.";

per la convenuta: "si chiede di rigettare tutte le domande avversarie, per come formulate, siccome inammissibili, generiche e/o comunque assolutamente infondate per i motivi esposti in atti, con conferma della titolarità del credito in capo ad e, pertanto, dell'efficacia del precetto notificato."

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato di
conveniva in giudizio (successivamente), quale procuratrice di
svolgendo opposizione avverso l'atto di precetto da questa notificatole per il
pagamento della somma di € 208.383,43 sulla base del titolo esecutivo costituito dal
decreto ingiuntivo n. /2019, confermato con sentenza n. /2022, Tribunale di
Padova.

Con l'atto di citazione, l'attrice contestava la carenza di titolarità del diritto di credito
derivante dal titolo esecutivo in capo alla precettante convenuta, e chiedeva accertarsi il
mancato diritto della stessa a procedere a esecuzione forzata, con nullità/ inefficacia
dell'atto di precetto impugnato.

A fondamento della domanda deduceva che la precettante si era già costituita,
dichiarandosi cessionaria del credito, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, da
cui scaturiva, poi, la sentenza n. 219/2022 passata in giudicato. Tale provvedimento,
avendo il giudice deciso sul difetto di prova della cessione a favore dell'interveniente e
rigettando la relativa domanda, farebbe stato tra e parti, e da ciò deriverebbe l'impossibilità
di procedere a una nuova valutazione sulla titolarità del credito.

Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree
poiché infondate in fatto e diritto.

All'udienza dell'1.2.23 il Giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di
memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.

Con successiva ordinanza del 16.6.23, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Tale udienza veniva svolta in modalità
cartolare in data 15.11.23 e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni



riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.

La domanda va accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Come premesso, l'unico motivo di opposizione riguarda la carenza di titolarità del diritto in capo alla convenuta opposta e la preclusione, in questa sede, di una nuova valutazione sul punto, poiché la relativa questione è stata già oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato.

Ebbene, si ritiene che l'eccezione dell'opponente colga nel segno, avendo la sentenza n. 219/2022 l'efficacia negativa – preclusiva del *ne bis in idem*.

Sul punto, occorre infatti evidenziare come la cessionaria, con comparsa ex art. 111 c.p.c., si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, facendo valere la titolarità del diritto della cedente, chiedendo l'estromissione di quest'ultima e facendo propri tutti i diritti e le istanze dalla medesima formulati.

L'intervento veniva contestato da [redacted]; per difetto di prova della cessione del credito.

La sentenza intervenuta tra le parti, pur confermativa del decreto ingiuntivo opposto e del relativo diritto di credito, così, statuiva che *“La terza intervenuta richiama al fine di dimostrare la certa individuazione dei crediti ceduti la dizione in Gazzetta Ufficiale, che riporta “Sul seguente sito internet <http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti> saranno resi disponibili i dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” (cfr. pag. 29 della Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 127 del 29.10.2020). Sennonché, fintantoché non sia depositata in causa la lista delle posizioni cedute, il Tribunale, che certo non ha il potere di effettuare in autonomia*



la ricerca in questione, non è nelle condizioni di verificare se effettivamente l'integrale percorso consenta di affermare una precisa indicazione dei crediti ceduti, che sulla base della generica indicazione in Gazzetta non risultano invece identificabili".

Ne derivava che, in parte dispositiva, veniva rigettata "la domanda di ,
rappresentata da ", con condanna di questa al pagamento di parte delle spese di lite sostenute dagli opposenti.

Ritiene questo Giudice che tale statuizione, ossia quella sulla titolarità del diritto, attiene al merito della domanda e, come tale, la pronuncia che abbia deciso sulla stessa, rappresentando una pronuncia di merito, è suscettibile di passaggio in giudicato sostanziale, con riconoscimento delle conseguenze logico giuridiche che ne derivano.

Spunti interessanti proprio sulla natura di merito di una pronuncia siffatta sono forniti dalla sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unite, Corte di Cassazione, che – nel dirimere la questione sulla differenza tra titolarità del rapporto giuridico e legittimazione ad agire e conseguente qualificazione della contestazione della controparte (se eccezione o mera difesa) – ha affermato che la titolarità del diritto non riguarda la prospettazione della domanda, ma la sua fondatezza, rappresentando un elemento costitutivo della stessa.

La Corte afferma che "chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. 43. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento. 44. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini



della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.” Condividendo, poi, gli assunti dettati dalla giurisprudenza precedente (e discostandosi da questa solo nella qualificazione delle contestazioni di controparte sulla titolarità del diritto, che esulano dal caso di specie) afferma che *“la questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta”*. Passaggio logico successivo, allora, è quello di ritenere che la sentenza che abbia deciso sulla titolarità del diritto, in questo caso escludendola in capo alla _____ è suscettibile di passare in giudicato sostanziale al momento del passaggio in giudicato formale della sentenza, circostanza – quest’ultima – verificatasi, come dimostrato in atti (doc. 8 citazione in opposizione).

Non spostano i termini della questione neanche le difese svolte da parte opposta.

Infondato è, infatti, l’argomento per cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe escluso l’intervenuta cessione del credito, ma avrebbe esclusivamente asserito il difetto di prova della cessione stessa, dal momento che, anche alla luce delle argomentazioni sopra riportate, non si vede come un simile distinguo possa cambiare la natura dell’accertamento concretamente effettuato dal giudice e le sue conseguenze; irrilevante è, poi, il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato confermato, con conseguente conferma del diritto di credito ivi contenuto, posto che un conto è la decisione sull’esistenza dello stesso, un altro conto è la decisione sulla sua titolarità, titolarità che, si ripete, è stata esclusa in favore della cessionaria intervenuta, la quale, se avesse voluto contestare la decisione, avrebbe dovuto ricorrere ai canonici strumenti processuali di impugnazione.



Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, alcuna ulteriore valutazione sulla titolarità del diritto fatto valere dalla cessionaria, odierna convenuta, può essere espletata nel presente nuovo giudizio, pena la violazione dei principi cardine del diritto processuale civile.

L'opposizione va pertanto accolta.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. /2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:

1) accoglie la domanda;

2) condanna _____, procuratrice mandataria di _____ a rifondere a _____
_____ le spese di lite che si liquidano in euro _____ oltre accessori,
iva e cpa come per legge.

Così deciso in Padova, 29/04/2024

Il Giudice

dott.ssa Paola Rossi

